



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DECRETO N. 103 DEL 05/03/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE
SPONSORIZZAZIONI FORMATIVE**

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Marianna Bonfanti

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il decreto legislativo n. 502/1992 ha introdotto, negli artt. 16-bis -16 sexies il sistema di Formazione Continua (ECM), grazie al quale il professionista si aggiorna per rispondere ai bisogni del paziente, alle esigenze organizzative e operative del Servizio Sanitario e del proprio sviluppo personale;

DATO ATTO che il compito di organizzare i corsi, individuando argomento e relatori, reperendo i fondi necessari, anche attraverso forme di sponsorizzazione da parte delle aziende private, è demandato al c.d. “provider”, soggetti pubblici e privati che, grazie al possesso di determinati requisiti, hanno ricevuto l’apposito accreditamento;

POSTO che anche l’ASST di Cremona è provider e, come tale, abilitata a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, ricorrendo alla sponsorizzazione per reperire risorse finanziarie da destinare a tale attività;

CONSIDERATO che la sponsorizzazione di eventi formativi da parte di aziende private a favore dei dipendenti, potenzialmente in grado di generare un conflitto d’interessi, necessita di regolamentazione interna;

RICORDATA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché l’attuale “Piano Triennale aziendale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” – che prevedono, per le situazioni che possono generare conflitti di interessi, l’attivazione, da parte delle aziende sanitarie, di sistemi di gestione tali da garantire che la valutazione degli interessi tra mondo professionale interno ed operatori economici possano avvenire in un quadro regolamentato in termini di procedure definite a livello aziendale;

CONSIDERATO necessario disciplinare, alla luce delle fonti normative, delle linee guida e dei pareri ANAC e ARAC, di riferimento:

- la partecipazione sponsorizzata dei dipendenti, in qualità di discenti, ad eventi formativi esterni all’azienda;
- la sponsorizzazione da parte di operatori terzi di eventi formativi interni all’azienda;
- gli eventi formativi sponsorizzati svolti all’interno dell’azienda ma organizzati da provider esterni e sponsorizzati da soggetti terzi all’azienda;

VISTA la proposta regolamentare del responsabile dell’UO Affari Generali e Legali e del responsabile dell’UO Formazione;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

1. di approvare il regolamento aziendale sulle sponsorizzazioni formative, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di prendere atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ASST di Cremona;
3. di disporre la pubblicazione del regolamento sul sito web aziendale – sezione amministrazione trasparente – sotto sezione disposizioni generali – atti generali;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi



REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI FORMATIVE

INDICE

- **PREMESSA** pag. 2
- **FONTI NORMATIVE** pag. 2
- **SEZIONE 1 – PARTECIPAZIONI SPONSORIZZATE DI DIPENDENTI AD EVENTI FORMATIVI ESTERNI IN QUALITA’ DI DISCENTI**
 - Art. 1 – Oggetto pag. 3
 - Art. 2 – Invito sponsorizzato pag. 3
 - Art. 3 – Individuazione del dipendente pag. 3
 - Art. 4 – Modalità di partecipazione pag. 4
 - Art. 5 – Oneri delle sponsorizzazioni individuali pag. 4
 - Art. 6 – Verifica di avvenuta partecipazione pag. 5
- **SEZIONE 2 – SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI EVENTI FORMATIVI INTERNI ALL’AZIENDA**
 - Art. 7 – Oggetto pag. 5
 - Art. 8 – Valutazione della richiesta, autorizzazione alla sponsorizzazione e stipula del contratto con lo sponsor pag. 6
 - Art. 9 – Regole generali della sponsorizzazione pag. 6
 - Art. 10 – Conflitto di interessi pag. 7
- **SEZIONE 3 – EVENTI FORMATIVI SPONSORIZZATI SVOLTI ALL’INTERNO DI STRUTTURE AZIENDALI MA ORGANIZZATI DA PROVIDER ESTERNI E SPONSORIZZATI DA SOGGETTI TERZI**
 - Art. 11 – Oggetto pag. 7
 - Art. 12 – Richiesta e autorizzazione pag. 8
- **SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI FINALI**
 - Art. 13 – Decorrenza e pubblicità pag. 8
 - Art. 14 – Norme di rinvio pag. 8
- **Allegati 1 e 2**



PREMESSA

L'ASST di Cremona ricorre allo strumento della sponsorizzazione, al fine di migliorare l'attività formativa, di promuovere lo sviluppo e la diffusione della conoscenza, della cultura e della competenza dei propri operatori, passaggi indispensabili per migliorare la comprensione dei fenomeni e delle scoperte che modificano l'approccio ai percorsi e ai processi degli Enti sociosanitari, consentendo di ottimizzare le performance e la qualità del servizio reso al cittadino. La sponsorizzazione, se da un lato consente di disporre di ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attività di educazione continua, dall'altro deve essere necessariamente disciplinata allo scopo di evitare l'insorgenza e la realizzazione di condizioni di conflitto di interesse.

Il presente Regolamento contiene, quindi, le disposizioni necessarie per gestire le sponsorizzazioni di iniziative formative, informative, educazionali e/o aggiornamenti, organizzate con il contributo di soggetti privati, per lo più commerciali, a favore di operatori del settore sociosanitario e ne individua le condizioni, i vincoli e gli strumenti operativi.

Lo scopo, pertanto, è quello di:

- disciplinare la partecipazione dei dipendenti dell'ASST di Cremona ad eventi formativi esterni tramite sponsorizzazione individuale, regolamentata nella Sezione 1;
- disciplinare l'attività di sponsorizzazione, da parte di Terzi, di eventi formativi organizzati dall'ASST di Cremona e finalizzati alla formazioni di personale dipendente e non, ricompresi o ulteriori rispetto al piano formativo aziendale annuale, regolamentata nella Sezione 2;
- disciplinare gli eventi formativi svolti all'interno delle strutture dell'ASST di Cremona, ma organizzati da provider esterni e sponsorizzati da soggetti Terzi, regolamentata nella Sezione 3.

FONTI NORMATIVE

- Art. 43, legge del 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 124, decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/ce (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/ce";
- legge del 06 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Piano Nazionale Anticorruzione anno 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti annuali;
- art. 19, decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- accordo Stato Regioni e Province Autonome del 02 febbraio 2017 recante "La formazione continua nel settore salute";
- Codice Etico e Codice di Comportamento vigente dell'ASST di Cremona;
- circolare del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia del 24 gennaio 2019 prot. N. G1.2019.0002949 "Linee guida in materia di sponsorizzazioni".



SEZIONE 1- PARTECIPAZIONI SPONSORIZZATE DI DIPENDENTI AD EVENTI FORMATIVI ESTERNI IN QUALITA' DI DISCENTI

ART.1 Oggetto

La presente sezione disciplina la partecipazione dei dipendenti dell'ASST di Cremona in qualità di discenti ad eventi formativi (corsi, convegni, congressi, giornate di studio ed altre forme di attività formativa), organizzati da provider esterni all'azienda e sponsorizzati da soggetti terzi (es. operatori economici con interessi commerciali, società scientifiche, enti o agenzie formative, associazioni), che sostengono i costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio o mettono a disposizione un contributo formativo a copertura delle spese di partecipazione.

ART. 2 Invito sponsorizzato

Lo sponsor o il provider deve inviare formale richiesta scritta di invito alla Direzione Generale dell'ASST di Cremona, almeno 30 giorni prima dell'evento.

L'invito deve contenere:

- denominazione e ragione sociale del soggetto proponente, codice fiscale e sede;
- numero dei dipendenti invitati;
- sede e data dell'evento;
- preventivo delle spese previste per la partecipazione all'evento;
- programma dell'evento;
- indicazione se l'evento è accreditato ECM;
- qualifica professionale richiesta (Medico, Infermiere, Tecnico, ecc.);
- dipartimento/struttura/servizio/area/ interessata.

È vietato indicare nominativamente il dipendente destinatario dell'invito: pertanto, l'indicazione nominativa comporta il rigetto della richiesta da parte dell'ASST, che ne darà contestuale comunicazione al Soggetto proponente.

L'ASST verifica la completezza dei dati; se la lettera di invito non è conforme agli elementi previsti, ne viene richiesta allo sponsor la revisione e/o l'integrazione.

ART. 3 Individuazione del dipendente

La Direzione dell'ASST, per il tramite dell'U.O. Affari Generali e Legali, valuta la completezza della richiesta e, con particolare riferimento al programma dell'evento, richiede al Direttore/Responsabile/Coordinatore di U.O./ Servizio interessato di individuare il/i dipendente/i da destinare alla partecipazione all'evento.

L'individuazione da parte del Direttore/Responsabile/Coordinatore dell'UO/Servizio dovrà avvenire previa:

- valutazione della specializzazione collegata alla formazione;
- valutazione delle esigenze di servizio e formative del personale;



- verifica del rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione nella partecipazione agli eventi formativi;
- verifica dell'assenza di conflitto di interesse tra i soggetti esterni promotori (interessati) e il professionista/i individuato/i.

Per adempiere a quanto sopra, il Direttore/Responsabile/Coordinatore dell'UO/Servizio coinvolto dovrà compilare e sottoscrivere, unitamente al dipendente/i individuato/i, la dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento e trasmetterla all'UO Affari Generali e Legali.

Qualora il Responsabile indichi sé stesso quale partecipante designato, la valutazione sul conflitto di interessi compete al Direttore gerarchicamente sovraordinato.

La Direzione Aziendale, acquisite le informazioni istruttorie, provvederà a comunicare al proponente e al/ai dipendente/i interessato/i, almeno 10 giorni prima dell'evento, il nominativo della persona/e designata/e alla partecipazione.

Al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto d'interessi di cui il soggetto proponente non abbia conoscenza, nella lettera di comunicazione del nominativo, l'ASST inviterà il proponente a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), del Codice etico e Codice di Comportamento aziendale, adottati dall'ASST e pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale (rispettivamente nella sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione" e nella sottosezione "Disposizioni generali – Atti generali").

ART. 4 Modalità di partecipazione

Il dipendente individuato potrà partecipare all'evento formativo sponsorizzato in qualità di discente, esclusivamente secondo le modalità di partecipazione previste per l'aggiornamento professionale "FACOLTATIVO" esterno.

Nel caso di eventi formativi in web, è comunque vietato assistere in orario di servizio e utilizzare personale, mezzi, strumenti o ambienti dell'Azienda.

ART. 5 Oneri delle sponsorizzazioni individuali

Gli oneri derivanti da sponsorizzazione individuale, relativi a spese d'iscrizione, viaggio, vitto e alloggio per i professionisti individuati sono parzialmente o totalmente a carico della Società/Ditta sponsorizzatrice.

È vietato elargire somme direttamente ai professionisti individuati.

Gli eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità non potranno essere estesi ad accompagnatori.



L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulla finalità tecnico scientifiche dell'iniziativa.

ART. 6 Verifica di avvenuta partecipazione

La verifica dell'avvenuta partecipazione all'evento formativo sponsorizzato è a carico dell'U.O. Formazione, destinataria degli attestati di partecipazione ai corsi/convegni per aggiornamento facoltativo.

La mancanza della consegna, da parte del dipendente, della necessaria documentazione sarà segnalata dall'U.O. Formazione alla Direzione dell'ASST.

SEZIONE 2 - SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI EVENTI FORMATIVI INTERNI ALL'AZIENDA

ART. 7 Oggetto

La presente sezione disciplina la sponsorizzazione, da parte di Terzi, di eventi formativi organizzati dall'ASST di Cremona e finalizzati alla formazione di personale dipendente e non, ricompresi o ulteriori rispetto al piano formativo aziendale annuale.

La sponsorizzazione consiste nel supporto finanziario che il soggetto privato riconosce all'ASST di Cremona al fine di realizzare la promozione del proprio marchio/brand nel corso di eventi formativi aziendali.

La disponibilità dello sponsor / degli sponsor a dare un contributo deve essere formalizzata in un contratto, a seguito di manifestazione d'interesse presentata nel rispetto della normativa vigente in materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata e in conformità alle delibere della Giunta della Regione Lombardia, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla legge del 06 novembre 2012, n. 190 e dell'Accordo Stato Regioni del 02 febbraio 2017.

A tal fine l'ASST, in qualità di provider, stipula con lo sponsor un contratto di sponsorizzazione, avente obbligatoriamente la forma scritta. Il contratto di sponsorizzazione è, pertanto, l'accordo mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi, prestazioni e interventi volti a realizzare attività formative a favore della ASST (sponsee), che a sua volta si obbliga a mettere a disposizione appositi luoghi per la promozione del marchio/brand nel corso degli eventi formativi nel rispetto della normativa vigente.

Gli eventi formativi aziendali (corsi, affiancamenti sul lavoro, audit clinici, gruppi di miglioramento, ecc.) sono programmati e inseriti nella programmazione annuale del Piano di



Formazione Aziendale (PFA), che, approvato dal Direttore Generale, viene pubblicato nel sito internet aziendale (www.asst-cremona.it – sezione “Formazione”). Con la pubblicazione del Piano Formativo vengono diffuse le informazioni sugli eventi in programma, anche al fine di ricercare eventuali sponsor per il finanziamento degli eventi medesimi.

Anche gli eventi formativi non previsti nel Piano di Formazione Annuale che, in corso d’anno, vengono approvati dal Direttore Generale, secondo l’iter procedurale interno, sono pubblicati sul sito aziendale nella medesima sezione “Formazione”, al fine di diffondere informazioni e ricercare eventuali sponsorizzazioni per la loro realizzazione.

La richiesta di sponsorizzazione, sia per gli eventi formativi previsti nel Piano Formativo Aziendale, sia per quelli extra piano, può essere presentata alla Direzione aziendale almeno 30 giorni prima della realizzazione dell’evento.

Per gli sponsor farmaceutici soggetti a procedura AIFA il termine di presentazione della richiesta è sino a 70 giorni.

ART. 8 Valutazione della richiesta, autorizzazione alla sponsorizzazione e stipula del contratto con lo sponsor

La proposta di erogazione di un contributo economico finalizzato alla sponsorizzazione di eventi formativi viene esaminata dalla Direzione aziendale per il tramite dell’U.O. Formazione, che conduce l’istruttoria del procedimento, a conclusione della quale viene adottato il decreto aziendale di stipula del contratto di sponsorizzazione o di rigetto della proposta nel caso in cui si ravvisasse conflitto di interesse e comunque in caso di parere non favorevole.

A seguito di adozione del decreto di stipula, il contratto di sponsorizzazione viene sottoscritto dal Direttore Generale. Il contratto è redatto secondo lo schema tipo di cui all’allegato 2.

Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.

ART. 9 Regole generali della sponsorizzazione

Gli eventi formativi possono essere sponsorizzati da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario, purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell’evento. Nello svolgimento dell’evento, l’ASST, nel ruolo di provider, deve garantire ed è responsabile della corrispondenza tra le attività di sponsorizzazione previste dal contratto e quelle effettivamente realizzate.

L’ASST, in qualità di provider, deve garantire che la formazione sia esente da influenze di interessi diretti ed indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti. Pertanto:

- non possono interferire, in alcun modo, con l’attività formativa eventuali accordi relativi a presentazioni o esposizioni di carattere commerciale o pubblicitario;
- all’interno dello spazio didattico, durante le attività formative è proibita la distribuzione di materiale promozionale o pubblicitario;
- non sono ammesse, all’interno dell’aula, dimostrazione presso stand, presentazioni, diffusione di materiale stampato o informatico;



- il materiale promozionale e pubblicitario stampato non potrà essere inserito tra il materiale didattico, salvo che nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell'evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possono superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura *“con la sponsorizzazione non condizionante di...”*;
- qualora la diffusione del materiale didattico avvenisse con l'ausilio di strumenti informatici (slide), gli estremi dello sponsor non potranno apparire sullo schermo sotto forma di “finestre” o in altra maniera, durante la fruizione dei contenuti didattici;
- qualora la diffusione del materiale didattico avvenisse con l'ausilio di “audio” o “video”, i contenuti didattici non dovranno essere interrotti da attività di promozione;
- in caso di attività didattiche frontali, il materiale promozionale e pubblicitario non potrà essere distribuito all'interno dell'aula o dello spazio didattico;
- il materiale didattico relativo ad un'attività formativa (dispense, slide, abstract) non potrà contenere pubblicità o messaggi promozionali (es.: nomi commerciali di prodotti o aziende farmaceutiche).

Lo sponsor commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell'evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità dell'ASST in qualità di provider. Le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni transitano nel bilancio aziendale e sono utilizzate, con modalità che ne garantiscano la piena trasparenza.

ART. 10 Conflitto di Interessi

Al fine di prevenire ed escludere situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale:

- l'ASST, in qualità di provider, non può organizzare né gestire eventi con soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario e socio sanitario (Conferenza Stato-Regioni del 02.02.2017);
- l'U.O. Formazione riceve e conserva una dichiarazione dei docenti e/o dei moderatori dell'evento, sulla esistenza di rapporti di natura finanziaria e lavorativa con imprese commerciali operanti in ambito sanitario e sociosanitario, intrattenuti nei due anni precedenti all'evento. L'esistenza di tali rapporti deve essere dichiarata ai partecipanti all'inizio dell'attività formativa.

Prima dello svolgimento dell'evento, l'ASST prevede, per tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'evento stesso, l'obbligo di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

SEZIONE 3 – EVENTI FORMATIVI SPONSORIZZATI SVOLTI ALL'INTERNO DI STRUTTURE AZIENDALI MA ORGANIZZATI DA PROVIDER ESTERNI E SPONSORIZZATI DA SOGGETTI TERZI

ART. 11 Oggetto



Nella presente sezione è disciplinata la realizzazione all'interno dell'ASST di Cremona di iniziative formative organizzate da provider esterni e sponsorizzate da soggetti terzi che prevedono il coinvolgimento diretto di dipendenti dell'Azienda.

ART. 12 Richiesta e autorizzazione

Qualora un provider o un ente esterno all'ASST di Cremona, volesse organizzare e svolgere un evento formativo sponsorizzato all'interno degli spazi aziendali deve presentare apposita domanda alla Direzione aziendale.

L'iniziativa formativa è consentita solo se svolta negli spazi aziendali appositamente individuati per essere messi a disposizione di soggetti esterni e se la ditta promotrice ha provveduto a richiedere formalmente l'utilizzo di tali spazi (aule formative, aula magna ecc.).

L'ASST concede l'autorizzazione se:

- la tipologia di evento da realizzare risponde all'effettivo interesse pubblico;
- il dipendente, coinvolto nell'evento per lo svolgimento di attività di docenza e/o in qualità di relatore, è stato autorizzato o sarà autorizzato allo svolgimento dell'incarico esterno (a tal fine il dipendente deve provvedere a richiedere formalmente all'Azienda il rilascio dell'apposita autorizzazione, che l'Azienda valuta ai sensi del vigente regolamento aziendale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali);
- è stato effettuato il pagamento dell'importo definito dall'ASST, con apposito regolamento, per l'utilizzo degli spazi stessi.

In assenza di quanto previsto nei commi precedenti, l'ASST non rilascia autorizzazioni per lo svolgimento, presso le proprie strutture, di eventi formativi esterni.

La presenza dei dipendenti come discenti viene gestita come formazione esterna.

SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 Decorrenza e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto aziendale di approvazione ed ha validità sino ad istituzione di nuova procedura.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web www.asst-cremona.it – nelle sezioni “Amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali” e “Formazione”, nonché nella intranet aziendale – cartella “documenti – regolamenti aziendali”.

ART. 14 Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia.



ALLEGATO 1

NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE

Il sottoscritto _____ Direttore/Responsabile/Coordinatore della U.O. _____, considerate le esigenze di servizio e valutata l'opportunità formativa e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi,

INDIVIDUA

il _____ quale partecipante all'evento formativo con sponsorizzazione (rimborso spese di iscrizione, viaggio, vitto) dal titolo _____

Data _____ timbro e firma _____

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. mod., consapevole delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ e residente a _____ in via _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali alla partecipazione all'evento;
- di non indurre comportamenti contrari alle norme vigenti e al codice etico comportamentale vigente all'interno della Azienda e al codice deontologico della propria professione così come approvato dal proprio ordine;

In fede _____

Data _____



ALLEGATO 2

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA PROVIDER E SPONSOR

Tra

L'ASST di Cremona con sede legale in Cremona, Viale Concordia, n.1 C.F./P.IVA 0162940019, nella persona del dott. _____

(di seguito "Provider")

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ N. ___ cap. _____ C.F. e/o P. IVA _____ nella persona del Dott. _____ Legale Rappresentante, _____

(di seguito "Sponsor")

PREMESSO CHE

- a. il Provider, ID _____, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Regionale a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b. il Provider nel pieno rispetto dell'Accordo tra Stato e le Regioni del 19.04.2012 e del successivo Accordo del 02.02.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di _____ dal titolo _____ che si terrà a _____, nei giorni _____
- c. il Provider, nel rispetto dell'allegato 1 dell'Accordo 2012 di cui sopra e dell'art. 124 del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, (comunicazione dell'evento AIFA) intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d. lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, di _____ ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- e. lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, ha manifestato l'interesse di sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f. lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.



lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “**Parti**”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Generalità

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo d) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l’Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Possibili accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all’interno dell’Evento sono stabiliti a parte e, qualora esistenti, dettagliati nell’Allegato 1) al presente contratto quale parte integrante.

1.4 Le parti concordano che possibili modifiche di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, vengano stabilite a parte e, ove esistenti, dettagliate nell’Allegato 2) al presente contratto quale parte integrante.

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza delle “*Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi*”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “*Determinazioni*” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni, recepite dall’allegato 2 dell’Accordo tra Stato e le Regioni del 19.04.2012.

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi.

2.2 Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

2.3 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Dott. _____ (di seguito “**Responsabile Scientifico**”), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà _____ (di seguito “**Referente**”).

2.4 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con



professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.5 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di d'interessi particolari nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico e il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.6 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.7 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor nè utilizzati a fini commerciali. Sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

2.8 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per l'attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni degli Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.9 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM a Regione Lombardia per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì, a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;
- d) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.10 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio



dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del decreto legislativo n. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.11 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3 Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto d) delle premesse e a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* art. 5 e secondo le modalità riportate nell'Allegato b) al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato e utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto d) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo.

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno.

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider **con il supporto economico non condizionante dello Sponsor**;

f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedono il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le



richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;

h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo solo a condizione che venga riportata la seguente dicitura: "**con il supporto economico non condizionante dello Sponsor**". E' inoltre consentito indicare lo Sponsor solo prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Rispetto della normativa vigente

5.1 Le parti si impegnano ad organizzare e condurre l'evento nel rispetto della normativa vigente in materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata ed in particolare in conformità alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 531/92 e alle delibere di Giunta Regionale della Lombardia nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla legge 06/11/2012, n. 190 e successive integrazioni.

5.2 Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendente del SSN al fine di condurre l'evento, si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa circa l'assenza del conflitto d'interessi.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1. Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, pari ad € _____ + IVA, (come da **Allegato b**) del presente Contratto, quanto alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

7. Durata e Scioglimento del Contratto

7.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite PEC, nella quale dichiarerà di volersi avvalere della



presente clausola, qualora il Provider:

- (i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o
- (ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto.

7.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite PEC, nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Riservatezza

8.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**").

8.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

8.3 Le Parti dichiarano e acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

9. Limitazioni di responsabilità

9.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

9.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

9.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento".



10. Varie

10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

quanto al Provider: _____

quanto allo Sponsor: _____

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

10.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente il Foro di Cremona

_____, li _____

Provider

_____ (Legale Rappresentante)

Sponsor

Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del presente Contratto

Sponsor



ALLEGATO “A” DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E _____

Descrizione dell' evento di sponsorizzazione:

Titolo del corso:

--	--	--

Responsabile Scientifico:

--	--	--

Sede del corso:

--	--	--

Calendario:

--	--	--

Programma scientifico:

Elenco degli “Sponsor”:

--	--	--

Richiesta accreditamento ECM:

--	--	--



ALLEGATO “B” DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L’AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E _____

Descrizione delle spese dell’evento sponsorizzato:

Coffee Break/Lunch:

		IVA
--	--	-----

Materiale didattico:

Elenco degli “Sponsor”:

--	--	--

Richiesta accreditamento ECM:

--	--	--